

Oggetto: Comune di Quarrata (PT) - Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del Piano del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, relativo alla conformazione del Piano Operativo comunale.

3ª seduta - 10/12/2020

Il giorno 10.12.2020, in videoconferenza sono convenuti e presenti i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti convocati con nota del 25/11/2020, prot. n. 0412829:

per la **Regione Toscana**, Ing. Aldo Ianniello, Direttore Urbanistica e Politiche Abitative, ad interim Dirigente del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio con funzioni di Presidente; Arch. Cecilia Berengo, P.O. nel Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, Geol. Alfia Pasquini Funzionario del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio; Arch. Roberta Medde, Funzionario Settore Pianificazione del Territorio

la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato**, Arch. Giuseppina Clausi con delega di cui al prot. n. 0367993 del 27/10/2020.

Alla riunione sono, inoltre, invitati e presenti:

per il **Comune di Quarrata**:

- Responsabile del Procedimento, Arch. Caterina Biagiotti;

- Assessore all'Edilizia - Urbanistica e Programmazione Territoriale, Simone Niccolai;

per la **Provincia di Pistoia**, Arch. Francesca Simonetti Settore Pianificazione e Valorizzazione delle Risorse del Territorio e Patrimonio provinciale

La Conferenza avvia i propri lavori alle ore 15:00

Verbale della Riunione

In via preliminare la Conferenza ricorda e prende atto degli esiti delle precedenti sedute di Conferenza paesaggistica, tenutesi in data 16/06/2020 ed 26/06/2020, come da relativi verbali trasmessi con prot. n. 0222967 del 27/06/2020, nel corso delle quali erano state richieste integrazioni/precisazioni.

In seguito alla prima seduta di Conferenza paesaggistica la amministrazione comunale ha trasmesso con prot. n. 0216017 del 22/06/2020, le integrazioni/precisazioni richieste che sono state discusse durante la seconda seduta di Conferenza paesaggistica del 26/06/2020.

Con prot. n. 0273274 del 05/08/2020 l'amministrazione comunale ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 24/07/2020 di approvazione del Piano Operativo.

A seguire il Settore Paesaggio, in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, ha convocato con prot. n. 0279482 del 10/08/2020 la seduta conclusiva di Conferenza Paesaggistica per il giorno 15/09/2020.

Con prot. n. 0295779 del 01/09/2020 l'amministrazione comunale ha richiesto il rinvio della seduta conclusiva di Conferenza paesaggistica con la seguente motivazione "A seguito di segnalazione è stato riscontrato un vizio nella votazione di una controdeduzione ad un'osservazione contenuta nella deliberazione C.C.n.14 del 20/02/2020.

Tale vizio non determina la nullità dell'intero provvedimento deliberativo, ma investe unicamente la parte concernente la votazione dell'osservazione n. 22, interessata dall'obbligo di astensione da parte di un consigliere, obbligo normativo che è risultato non osservato.

Pertanto sarà necessario porre in essere gli opportuni provvedimenti tesi alla rimozione di tale vizio di procedura prima di procedere alla verifica finale sul piano”.

Con nota pervenuta al prot. n. 0338024 del 05/10/2020, l'amministrazione comunale ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 29/09/2020 attraverso la quale “è stata annullata in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies, L. 241/90, la votazione sulla controdeduzione alla osservazione n. 22 contenuta nella Deliberazione C.C. n. 14 del 20/02/2020 in quanto la stessa votazione è stata eseguita in violazione dell'art. 78, c. 1 D.Lgs. 267/2000, ed art. 35 c.1 e 2, del Regolamento del Consiglio Comunale”.

Con medesimo atto “è stata nuovamente sottoposta a votazione l'osservazione n.22 ed accolta così come avvenuto in precedenza in conformità al documento “Relazione di controdeduzione alle osservazioni”; l'accoglimento dell'osservazione n. 22 non modifica le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Operativo, né il dimensionamento del piano e neppure il perimetro del territorio urbanizzato; tale accoglimento modifica la TAV.2.7 così come già rappresentato negli elaborati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 24/07/2020 e sottoposti alla Conferenza Paesaggistica. Si precisa che:

- la riproposizione della votazione sull'osservazione 22 non muta gli elaborati del Piano Operativo che hanno già acquisito da parte del Genio Civile Valdarno Centrale l'esito positivo del controllo del 14/01/2020 prot.1733 ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011 (deposito n.25/2018) che ha consentito all'amministrazione comunale di procedere con le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e con l'approvazione del piano;

- la riproposizione della votazione sull'osservazione 22 non muta gli elaborati del Piano Operativo che hanno già acquisito il parere della Conferenza Paesaggistica nella seduta del 26/06/2020.

L'effetto giuridico del provvedimento (del.C.C. n.73/2020) lascia impregiudicati la validità e gli effetti della delibera C.C. n. 14 del 20.02.2020, degli adempimenti e provvedimenti ad essa conseguenti, ad esclusione della votazione sulla controdeduzione alla osservazione n. 22, per la quale valgono gli effetti di cui ai punti 1-5 del provvedimento. (...) Per quanto esposto nello stesso provvedimento, l'effetto giuridico del provvedimento C.C.n.73/2020 lascia impregiudicati la validità e gli effetti della deliberazione C.C. n.14 del 20/02/2020, degli adempimenti e provvedimenti ad essa conseguenti fra cui la deliberazione C.C.n.61 del 24/07/2020, ad esclusione della votazione sulla controdeduzione alla osservazione n. 22, per la quale è stato proposto l'annullamento e nuova votazione. Con la deliberazione C.C.n. 73 del 29/09/2020 è stato quindi rimosso il vizio procedurale sull'osservazione n.22”.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'amministrazione comunale, con medesima nota, ha richiesto la convocazione della Conferenza paesaggistica ai fini della conclusione del processo di conformazione al PIT.

I documenti del Piano Operativo approvato sono stati resi disponibili tramite il seguente link www.comunequarrata.net/02uffici/urbanistica/PO_QUARRATA_2020.zip.

Tra i documenti presentati, alcuni dei quali modificati a seguito delle precisazioni/integrazioni richieste in sede di Conferenza Paesaggistica, è presente il documento “Estratti dei documenti modificati a seguito della Conferenza Paesaggistica sovrapposto” che racchiude gli estratti dei documenti del Piano Operativo modificati a seguito della Conferenza Paesaggistica. In particolare, a seguito del lavoro condotto in sede di Conferenza Paesaggistica, sono stati modificati:

- **Doc. 2 “Norme tecniche di attuazione”** nelle parti:

- art.2 : aggiunta del comma 3

- art.137: integrazione del comma 6

- art.137 bis: inserimento di nuovo articolo

- Appendice 1: Inserimento di nota sui beni paesaggistici nelle schede delle aree di trasformazione.

- **Doc 3 “Relazione di coerenza con il PS ed il PTC e di conformità al PIT-PPR”** che riporta una modifica a pag.23

- **VAS1 “Rapporto ambientale”** estratto della scheda AA.2 Via di S.Lucia in Appendice che riporta modifica sulle aree a vincolo paesaggistico.

A seguire il Settore Paesaggio, in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, ha convocato con prot. n. 0355924 del 16/10/2020 la seduta conclusiva di Conferenza Paesaggistica per il giorno 11/11/2020.

A seguire, per motivi sopravvenuti, legati alle esigenze di ufficio del Settore, la Conferenza Paesaggistica è stata posticipata al 16/11/2020 come da nota prot. n. 0381837 del 05/11/2020.

Con comunicazione di cui al prot. n. 0389582 del 10/11/2020 la precedente convocazione è stata rinviata a data da destinarsi per motivi sopravvenuti legati alla riorganizzazione interna del Settore.

Con prot. n. 0401288 del 18/11/2020 è stata convocata la seduta conclusiva di Conferenza Paesaggistica per il giorno 08/01/2021 e, successivamente, con prot. n. 0412829 del 25/11/2020 è stata anticipata alla giornata odierna.

Alla luce di quanto sopra esposto e degli esiti delle precedenti sedute di Conferenze Paesaggistiche in cui sono stati chiariti, modificati ed integrati gli elaborati del Piano da parte dell'amministrazione comunale, si richiamano le conclusioni della seconda seduta di Conferenza di cui al prot. n. 0222967 del 27/06/2020 in cui, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, ha confermato le conclusioni riportate nel contributo di cui al prot. n. 206611 del 15/06/2020 evidenziando il permanere delle criticità di cui ai punti 4 e 5 del relativo verbale, di seguito riportati:

“(...)

4. Pur prendendo atto delle precisazioni in merito, si ribadisce l'assenza nella relazione di conformità al PIT-PPR (par. 3.2), di riferimenti alla Scheda di vincolo DM 01/06/1963 “*Zona comprendente la villa medicea della Magia con territorio boscoso*”. Si ribadisce inoltre che le indicazioni per la conformità delle trasformazioni territoriali, urbanistiche ed edilizie agli obiettivi, alle direttive e alle prescrizioni della Scheda di vincolo DM 01/06/1963, così come a quelli della Disciplina di Piano, della Disciplina dei beni paesaggistici (Elaborato 8B) e della Scheda dell'Ambito di paesaggio 06, per quanto richiamate all'interno del piano in oggetto, *non consistono nella mera elencazione delle zone interessate e nella ripetizione di tali obiettivi, direttive e prescrizioni*, dovendosi intendere infatti la verifica di coerenza come un riscontro *puntuale e operativo* delle modalità di messa in atto di tali trasformazioni in ottemperanza alle suddette prescrizioni. Si ritiene pertanto non pienamente soddisfacente l'integrazione riguardo a questo aspetto.

5. Si prende atto della nota a chiarimento riguardo le aree di trasformazione; tuttavia, per quanto riguarda il comparto AT3.b (via del Pollaiuolo), ricadente in zona sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, si continua a rilevare quanto già espresso nelle Osservazioni, ovvero “*la totale carenza di documentazione in relazione al perseguimento di obiettivi e direttive e al rispetto delle prescrizioni del PIT/PPR. Si sottolinea infatti, in caso di interventi in zone tutelate, la necessità che le schede degli interventi presentino una sezione apposita in cui sono resi espliciti i valori paesaggistici da tutelare in ottemperanza alle prescrizioni della schede di vincolo e/o dell'elaborato 8B del PIT/PPR, nonché le disposizioni apposite che garantiscano tale tutela*”.

(...)”.

Tutto ciò premesso

Richiamato:

- il co.4 dell'art.145 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.: “**4. I comuni, [...] conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, [...]**”.

- il co.5 dello suddetto articolo: “**5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.**”

- il co.1 dell'art.31 della L.R.65/2014 e s.m.i.: “**1. Con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell'art.143, co.4 e 5, dell'art.145, co.4 e dell'art.146, co.5 del Codice, la Regione convoca una conferenza di servizi, detta "conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla conferenza sono invitati le province interessate o la città metropolitana e i comuni. La conferenza paesaggistica è regolata dalle disposizioni di cui al presente articolo e in base ad appositi accordi stipulati con gli organi ministeriali competenti ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.**”

- l'Accordo tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, stipulato in data 16.12.2016 e successivamente aggiornato in data 17.05.2018, che ha sostituito il precedente.

Richiamato, altresì:

- il co.1 dell'art.20 della Disciplina di Piano del PIT-PPR: “**Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, [...], si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art.145 del Codice**”.

- il co.5 dell'art.21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR: “**5. La valutazione della conformazione o dell'adeguamento dell'atto è effettuata: a) dagli organi ministeriali competenti e dalla Regione in forma congiunta per le parti che riguardano i beni paesaggistici; b) dalla Regione per le parti diverse da quelle di cui alla lettera a).**”

La Regione, sulla base della documentazione agli atti prodotta dal Comune e riportata in narrativa, non ha rilevato previsioni di trasformazione in contrasto con obiettivi, indirizzi, direttive, prescrizioni, prescrizioni d'uso del PIT PPR.

Pertanto, anche in considerazione delle competenze amministrative del Comune, alla luce dell'istruttoria condotta e all'esito delle valutazioni sia odierne, sia delle precedenti sedute, la Regione:

- non ravvisa elementi di contrasto del PO rispetto alla disciplina statutaria del piano, ai relativi obiettivi, all'applicazione dei suoi indirizzi per le politiche e delle sue direttive;
- non rileva contrasto, per le previsioni di trasformazione, con le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del PIT PPR;
- dà atto dunque della coerenza del PO con il PIT-PPR.

Pertanto, la Regione così **verifica** il rispetto dell'art.20, co.1 della *Disciplina di Piano*; rilascia pertanto parere positivo rispetto alla *verifica di conformazione* eseguita ai sensi del sopra richiamato art.21 combinato disposto all'art.6 dell'*Accordo tra MiBACT e RT* sottoscritto il 17/05/2018.

La Soprintendenza, sulla base della documentazione agli atti prodotta dal Comune e riportata in narrativa, alla luce dell'istruttoria condotta e all'esito sia delle valutazioni odierne che delle precedenti sedute, evidenzia la mancata piena conformazione del PIANO OPERATIVO alla disciplina statutaria contenuta nel PIT-PPR, e dunque rileva il mancato rispetto dell'art.20, co.1 della *Disciplina di Piano* e pertanto rilascia parere negativo rispetto alla *verifica di conformazione* eseguita ai sensi del sopra richiamato art.21 combinato disposto all'art.6 dell'*Accordo tra MiBACT e RT* sottoscritto il 17/05/2018.

La Conferenza dà atto, pertanto, che il parere negativo alla verifica di conformazione del PIANO OPERATIVO espresso dai competenti Organi ministeriali per le parti di territorio che riguardano i Beni Paesaggistici, ai sensi dell'art. 31 co.2 della L.R. 65/2014 e alla luce dell'art.6 co.10 dell'Accordo tra MiBACT e RT sottoscritto il 17/05/2018, comporta i seguenti effetti:

- non trovano applicazione le procedure semplificate di cui all'art.143, co.4. del Codice;
- il parere obbligatorio della Soprintendenza espresso nel procedimento di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del Codice ha natura vincolante;
- continua a trovare applicazione l'art.23, co.3 della Disciplina del Piano del PIT-PPR – Disposizioni transitorie.

La Conferenza ricorda, anche ai fini dell'art.6 co.11 dell'Accordo tra MiBACT e RT sottoscritto il 17/05/2018, che:

- ai sensi del co.3 del su citato art.145 del *Codice*: *“Le previsioni dei Piani paesaggistici [...] sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, [...] sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici [...]”*;

- ai sensi del co.1 dell'art.18 della *Disciplina del Piano*: *“[...] a) le prescrizioni, e le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, [...]; b) le direttive contenute nella disciplina dello Statuto del territorio relativa ai beni paesaggistici, in conformità con le disposizioni del comma 3 dell'articolo 145 del Codice, integrano la disciplina dello statuto del territorio contenuta negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi.”*

Alle ore 15:40 la Conferenza chiude i propri lavori.

per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato

Arch. Giuseppina Clausi _____

per la **Regione Toscana**

Ing. Aldo Ianniello _____